

## No alle liste dei « paesi di origine sicuri » nella U.E.

*Una azione di tutte le ACAT d'Europa in difesa dei civili, contro l'arbitrio e le violazioni dei diritti umani*



Dopo la seconda guerra mondiale, i rifugiati erano Europei. Le convenzioni delle Nazioni Unite, di Ginevra del 1951 sui rifugiati, e quella del 1984 contro la Tortura, sono state scritte, firmate e ratificate per proteggere i civili, più indifesi, di fronte all'arbitrio e alla violenza dello Stato.

Esse pongono il principio dell'eguaglianza di ciascuno circa la protezione contro le persecuzioni, la tortura e i trattamenti inumani e degradanti.

**La Convenzione di Ginevra del 1951** impone che le persone che temono persecuzioni possano presentare una domanda d'asilo e esporre le ragioni per le quali hanno bisogno di protezione, prima di ogni decisione.

**La Convenzione contro la tortura del 1984**, all'articolo 3, protegge le persone contro il rinvio verso un paese dove rischierebbero la tortura.

**La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU (DUDU) de 1948**, protegge il diritto d'asilo, interdice la discriminazione e proclama il principio di eguaglianza di tutti nel godimento di questo diritto.

La « crisi delle migrazioni » **rimette in forse l'universalità di questa protezione.** Man mano che gli arrivi in Europa sono divenuti più numerosi, l'opinione pubblica abbandona la simpatia e il rispetto dei diritti, per la paura di stranieri visti come una minaccia. I politici degli Stati europei promuovono soluzioni affrettate che spesso sono inefficaci e contrarie ai diritti umani: l'obiettivo principale resta quello di mantenere una politica migratoria chiusa e selettiva. La logica è quella di scegliere fra *i buoni e i cattivi fra i veri e i falsi* rifugiati.

**La nozione di “paese d'origine sicuro” e le conseguenze sulla protezione contro la tortura**  
Le direttive europee del « pacchetto asilo » permettono agli Stati membri d'instaurare meccanismi di selezione in base a pregiudizi sulla credibilità della persona anche per l'utilizzo delle “liste di paesi d'origine sicuri”. Questo strumento è stato introdotto dalla Direttiva procedure del 2005 e permette agli Stati membri dell'Unione Europea di creare liste di paesi ritenuti “sicuri” sotto il profilo dei diritti umani (in cui sarebbe basso o nullo il rischio persecuzione, di tortura o di condanna a morte), i cui cittadini si presumerà –quindi- siano meno in pericolo di altri e pertanto la loro domanda d'asilo sarà considerata “a priori” meno credibile.

Le loro domande potranno essere poste *in procedura accelerata* sulla sola base della nazionalità. Questa procedura non è solo più rapida ma priva le persone dei paesi detti sicuri di mezzi e tempi per una completa difesa giuridica, esponendo così i migranti al rischio di essere rimpatriati verso persecuzioni e torture.

Su 28 Stati membri della U.E., 15 hanno incorporato nella loro legislazione la possibilità di discriminare i richiedenti asilo in base alla loro nazionalità, sulla base delle loro liste dei “paesi sicuri”, liste che sono tuttavia variabili fra uno Stato e l'altro e stabilite secondo differenti procedure. In queste liste sono presenti paesi dove le violazioni dei diritti umani sono invece gravi come, la Georgia, il Kosovo, o le Nigeria.

L'Unione europea cerca di ampliare queste liste. Il 9 settembre 2015, il Consiglio dei ministri dell'Unione Europea ha validato il principio d'una “lista europea condivisa dei paesi d'origine sicuri”. Questa proposta comporterà che alle liste nazionali esistenti si aggiungerà la lista europea, creando un sistema di doppie liste che non semplificherà le procedure dei richiedenti asilo. Questo principio di selezione si basa sul pericoloso postulato secondo il quale la legittimità di una domanda di asilo può essere presunta, anziché vagliata caso per caso.

**Tutte le ACAT d'Europa hanno deciso di agire** contro questa violazione dei diritti fondamentali, poiché è proprio il concetto di “paese di origine sicuro” come criterio di decisione nel valutare una domanda d'asilo, che infrange il criterio dell'eguaglianza dei migranti ed il diritto di ognuno di esporre i motivi per cui presenta domanda d'asilo in un paese europeo.

Non possiamo accettare una legalizzazione discriminatoria, bisogna cercare di sradicare dalle direttive europee questa norma che consente giudizi “a priori” per ridare vigore alla Convenzione di Ginevra e al suo valore universale.